

STATUTO

SCUOLA DELL'INFANZIA BAMBI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANFREDONIA FG VIA BASSO 30

Numero REA: FG - 158622

Codice fiscale: 01945840716

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

segunte nuovo testo, in cui sono adottate le norme relative alle cooperative sociali di tipo "A", integrando la denominazione e lasciando sostanzialmente invariati sede, durata, scopo, oggetto principale, cause di scioglimento del rapporto sociale e organi sociali:

"STATUTO

della "SCUOLA DELL'INFANZIA BAMBI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Denominazione) E' costituita una società cooperativa sociale con la denominazione: "SCUOLA DELL'INFANZIA BAMBI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art.2 (Sede sociale e domicilio dei soci) 1. La cooperativa ha sede Manfredonia.

2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dell'organo amministrativo.

3. La cooperativa può istituire o sopprimere: - con decisione dell'organo amministrativo, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed unità locali; - con decisione dei soci, sedi secondarie.

4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende quello risultante dai libri sociali.

Art.3 (Durata) La durata della cooperativa è stabilita fino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO - REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE - DISCIPLINA APPLICABILE

Art.4 (Scopo) 1. La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge n. 381/1991, si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dello stesso articolo 1 della legge n. 381/1991.

2. Ai fini di cui sopra, i servizi possono essere forniti a terzi facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età (minori e/o anziani) o alla condizione personale, familiare o sociale (malati, disabili, invalidi, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti ed ex detenuti), sia gratuitamente sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

3. Nel contempo, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Quindi, i rapporti mutualistici hanno ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori

nel settore corrispondente all'oggetto sociale della coopera-

tiva, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

4. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

5. La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano; perciò, su deliberazione dell'organo amministrativo, potrà aderire ad organizzazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni regionali e provinciali, nonché ad altri organismi che si propongono iniziative di attività mutualistiche e cooperative.

6. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa sociale.

Art.5 (Oggetto sociale) 1. La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, le seguenti attività: - la gestione e l'esercizio di scuole per l'infanzia e di scuole private in genere; - servizio di doposcuola; - la gestione di strutture educativo - assistenziali per minori; - l'animazione culturale nei quartieri per la gestione del tempo libero, attraverso l'organizzazione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche e strutture similari.

2. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione dello scopo sociale e, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinente al medesimo, nonché, tra l'altro, a mero titolo esemplificativo:

- assumere dallo Stato, da enti pubblici, da società e da privati in genere, lavori, appalti e gestione di opere, servizi ed impianti;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- acquistare, noleggiare, permutare macchine, impianti, attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto, nonché cedere e vendere quelli esuberanti;

	- acquistare, vendere, permutare beni immobili, nonchè assumerli e concederli in affitto; - stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitati ai soli soci ed effettuati esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; - promuovere e partecipare ad attività sociali, assistenziali e previdenziali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche varie che favoriscano il miglioramento delle condizioni generali di vita, l'istruzione professionale, la formazione culturale, la organizzazione di tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori; - costituire fondi per la promozione e l'innovazione tecnologica; - adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. 3. Tutte le suindicate attività vanno svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e previo rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni. Inoltre, ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni caso la esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità. 4. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti, autorizzazioni o abilitazioni non posseduti dalla cooperativa. 5. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Cod.Civ. Art.6 (Requisiti di non lucratività) 1. Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, Cod. Civ.: a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; c) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-	

turati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione;

d) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari (se e quando sarà possibile emetterli) offerti in sottoscrizione ai soci, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

2. Le clausole contenute nel presente articolo devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Art.7 (Mutualità prevalente) 1. La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

2. Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. Cod. Civ. la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 Cod. Civ., cooperativa a mutualità prevalente.

Art.8 (Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica)

1. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

2. I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci sono stabiliti con appositi regolamenti approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Art.9 (Normativa applicabile: leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata) 1. Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli artt. 2520 e 2519 comma 2 Cod. Civ.:

a) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

b) le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità

sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

c) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

d) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti Cod. Civ., ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

2. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519, comma 2 Cod. Civ. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto, con la precisazione che i soci che non concorrono alla relativa deliberazione hanno diritto di recesso.

TITOLO III

SOCI

Art.10 (Soci cooperatori) 1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Esso può essere compreso fra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

2. Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

3. Sono soci coloro i quali, titolari di quote del capitale sociale, prestano la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa sociale, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

4. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori:

a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, che possiedano idoneità psico-fisica e siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in quanto esercitino attività attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e collaborare attivamente al suo sviluppo;

b) i soci volontari, quali definiti dall'art. 2 della citata Legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà, il cui numero non può in alcun caso superare la metà del numero complessivo dei soci.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a) e b) costituiscono separate categorie di soci.

5. Possono essere soci anche persone che svolgano all'interno della cooperativa attività tecnica ed amministrativa, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

6. Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e di-

slocazione sul territorio, sono identiche e affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art.11 (Categoria speciale dei soci operatori in prova) 1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori, in una categoria speciale, denominata dei "soci operatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale, tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle esigenze di gestione della cooperativa, e dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

2. I soci ammessi alla categoria speciale dei soci operatori in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci operatori.

3. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento e, comunque, nel rispetto delle vigenti leggi, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

c) l'ammontare della quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

4. Ai soci in prova può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 35 (trentacinque), anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. In caso di scioglimento del rapporto sociale, spetta ai soci in prova l'integrale liquidazione della partecipazione, secondo le regole stabilite per i soci operatori.

5. I soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio; i voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. Gli stessi non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545-bis Cod.Civ.

6. I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa.

7. I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni.

8. I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o di inserimento.

9. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che

spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente

alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda (allegando il proprio *curriculum vitae*) all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10 (dieci) del presente statuto.

10. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

11. Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, si applicano ai soci in prova le disposizioni legislative e statutarie relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

Art.12 (Procedura di ammissione dei soci) 1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e domicilio, luogo e data di nascita, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dovrà dichiarare di avere preso visione;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere entro i limiti fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di esclusione, delibera sulla domanda.

3. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, all'interessato che può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Questa, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

4. A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il nuovo socio stesso dovrà accettare con forma scritta la relativa disciplina.

5. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato a cura dell'organo amministrativo e diventerà operativa con la relativa annotazione nel Libro dei Soci dopo che

il nuovo ammesso avrà effettuato:

a) il versamento della prima rata delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, secondo gli importi stabiliti dall'organo amministrativo nella delibera di ammissione;

b) il versamento della tassa di ammissione, il cui ammontare è stabilito dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci.

6. Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

7. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento delle somme anzidette.

8. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.13 (Diritti ed obblighi dei soci) 1. I diritti individuali e collettivi del socio cooperatore sono quelli indicati dall'art.2 della legge N.142/2001. Il trattamento economico da corrispondere al socio cooperatore è quello previsto dall'art.3 della detta legge N.142/2001.

2. I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze, dalle opportunità del mercato e dall'andamento dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori, e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento.

3. I soci sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare alle assemblee regolarmente convocate;

d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale, a seconda delle necessità della stessa; pertanto, i soci cooperatori sono obbligati a mantenersi di-

sponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

Art.14 (Trasferimento delle partecipazioni) 1. La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici.

2. Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione.

3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata. Decorso tale termine, il socio è libero di cedere la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci il cessionario, purchè abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

4. In alternativa all'autorizzazione alla cessione, l'organo amministrativo può chiedere al socio di fare acquistare, alle medesime condizioni, le quote alla cooperativa o ad un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale richiesta ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

5. A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente.

6. La partecipazione del socio cooperatore non è divisibile in conseguenza di alienazione, o di trasferimento per causa di morte, salva autorizzazione degli amministratori.

7. La quota del socio cooperatore non può essere sottoposta a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolata a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.

8. La quota del socio cooperatore non può formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Art.14-bis (Acquisto di quote proprie spettanti ai soci coo-

peratori) Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo

2529 del codice civile, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO IV

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art.15 (Recesso del socio) 1. Il socio cooperatore può recedere:

- a) quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) quando non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di carattere familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) negli altri casi previsti dalla legge in materia di società cooperative e dalle norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

2. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che legittimano il recesso.

3. Il recesso non può essere parziale.

4. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento e, se sussistono i presupposti del recesso, dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se, invece, i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

6. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: - per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; - per quanto concerne i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.16 (Esclusione del socio) 1. Il socio può essere escluso dalla società, oltre che nel caso indicato all'art.2531 Cod. Civ., al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) per il mancato pagamento delle quote sottoscritte;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale o dal rapporto mutualistico;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- d) per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese

che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

e) in caso di fallimento;

f) in caso di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

g) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art.17 (Morte del socio) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione delle quote secondo le disposizioni del successivo art.18 (diciotto).

Art.18 (Liquidazione della quota) 1. La liquidazione della quota di partecipazione al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto si effettua sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si verifica il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione non comprende il sovrapprezzo eventualmente versato ed avviene in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, aumentato delle eventuali rivalutazioni, se ed in quanto dovute.

2. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo e liquido, viene effettuato entro i centotanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

3. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545-sexies Cod. Civ., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

4. Al rimborso si farà luogo su richiesta scritta degli interessati. Le somme non rimborsate saranno destinate a riserva.

Art.19 (Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi) 1. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

3. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art.20 (Scioglimento dei rapporti mutualistici) 1. Il rapporto di lavoro si estingue, oltre che per morte del socio cooperatore, con il recesso o l'esclusione del socio stesso deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del Cod.Civ.

2. Invece, nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per cause ad esso inerenti, il socio cooperatore mantiene la propria qualifica di socio, salva la facoltà degli amministratori di deliberarne l'esclusione e salva la facoltà di recesso del medesimo socio cooperatore.

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.21 (Competenza) L'assemblea dei soci:

- a) decide sull'approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili;
- b) nomina i componenti dell'organo amministrativo;
- c) nomina i membri del collegio sindacale ed il Presidente dello stesso o il Revisore;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) decide sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto sottopongano alla sua approvazione;
- f) decide sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art.22 (Funzionamento dell'assemblea). 1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

2. Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

3. Possono partecipare alle assemblee tutti coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano morosi nell'esecuzione dei conferimenti. Ogni socio esprime un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

4. Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, mediante lettera raccomandata, consegnata anche a mano, o telegramma spediti ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio risultante dal Libro Soci. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo dell'adunanza, dell'ora e del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione, fermo restando che l'assemblea non può riunirsi in seconda convoca-

zione nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci - ove nominati - sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato. Ai fini della valida costituzione delle assemblee di cui al presente comma, gli amministratori o i sindaci - ove nominati - che non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi negli atti della società, da cui risulti che essi sono stati informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea saranno tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci assenti.

6. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio, a mezzo delega scritta, inviata anche via telefax, conferita per singole assemblee e contenente l'indicazione del rappresentante. Ciascun delegato non può rappresentare in assemblea più di due soci e può farsi sostituire solo dal soggetto espressamente indicato nella delega.

7. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di tali soggetti l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

8. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, designato dalla maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

9. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

10. Il voto viene espresso mediante alzata di mano o con altra modalità - che consenta l'individuazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti - decisa a maggioranza semplice dei soci presenti e rappresentati in assemblea.

11. L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, fermo restando: - che per l'adozione delle delibere di trasformazione, fusione e scissione è comunque richiesto il consenso di quei soci che a seguito di tali operazioni assumano responsabilità illimitata; - che, ai sensi dell'art.34, comma 6, del D.Lgs. n.5/2003, per le modifiche del presente statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

12. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ri-

tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli

obblighi di deposito o di pubblicazione, e deve essere trascritto tempestivamente nel Libro delle decisioni dei Soci. Esso deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio e deve indicare: a) la data dell'assemblea; b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti; c) il risultato della votazione e, anche in allegato, il nominativo dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.23 (Amministrazione della società) 1. La società può essere amministrata alternativamente:

- a) da un Amministratore Unico;
 - b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri;
 - c) da due amministratori che operano con poteri disgiunti o congiunti, ad eccezione per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione nonché per le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art.2481 che operano con l'adozione del metodo collegiale. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
2. La scelta del sistema di amministrazione e la nomina degli amministratori compete all'assemblea dei soci.
3. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'Amministratore Unico deve essere scelto fra i soci cooperatori.
4. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Cod.Civ. e coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente con quella della cooperativa.

5. Il compenso degli amministratori e l'eventuale trattamento di fine mandato sono determinati dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente. Agli amministratori spetta, inoltre, il rimborso per le spese sopportate per ragioni inerenti al loro ufficio.

6. Gli amministratori: - restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina; - sono rieleggibili; - sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche in assenza di giusta causa.

Art.24 (Poteri dell'organo amministrativo) 1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per lo svolgimento ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate all'assemblea dei soci e per le eventuali limita-

zioni stabilite all'atto di nomina.

2. L'organo amministrativo può nominare e revocare avvocati e procuratori speciali, stabilendone poteri e compensi.

Art.25 (Rappresentanza della cooperativa) La firma sociale e la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- in caso di Amministratore Unico, all'Amministratore Unico stesso;
- in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, nonchè agli amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti;
- in caso di amministrazione pluripersonale non collegiale, a tutti gli amministratori congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Art.26 (Amministratore unico e Amministrazione pluripersonale non collegiale) 1. Quando l'amministrazione è affidata ad un Amministratore Unico, questo riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà dell'organo amministrativo.

2. In caso di amministrazione pluripersonale non collegiale, gli amministratori - fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2475, ultimo comma, Cod. Civ. - agiscono in via tra loro disgiunta o congiunta, secondo quanto indicato all'atto della loro nomina.

3. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere. I soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, decidono sull'opposizione.

4. Per gli atti e le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime degli amministratori.

Art.27 (Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione opera con metodo collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, e può nominare uno o più amministratori delegati, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati, oltre alle materie previste dall'articolo 2381 Cod.Civ., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale che altrove, purchè nell'ambito del territorio della Provincia in cui è ubicata la sede sociale, tutte le volte che il Presidente od un amministratore delegato lo ritengano opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dai sindaci, ove nominati.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso da spe-

dirsi a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telex e la posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

5. Anche in mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi - ove nominati - e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Il voto viene espresso mediante alzata di mano e non può essere dato per rappresentanza.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale, redatto senza ritardo, e sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e dal segretario, da cui risultino: a) la data dell'adunanza; b) l'identità dei partecipanti; c) il risultato della votazione, con la precisazione degli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti.

9. Se per qualsiasi motivo cessano dalla carica uno o più consiglieri, deve essere convocata l'assemblea dei soci per la loro sostituzione. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

TITOLO VII

ORGANI DI CONTROLLO

Art.28 (Collegio sindacale) 1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora lo decidano i soci, la gestione societaria è controllata da un Collegio Sindacale.

2. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci. All'atto della nomina deve essere determinato il relativo compenso, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

3. Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

4. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

5. Per il funzionamento del collegio sindacale, valgono le norme in materia di società per azioni.

Art.29 (Revisore) 1. Quando la nomina del collegio sindacale

non è obbligatoria ai sensi di legge, l'assemblea può nominare un revisore, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che esercita il controllo contabile sulla società. Ad esso si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa regolamentazione, le norme in materia di società per azioni.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art.30 (Patrimonio sociale) 1. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale variabile;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalle riserve indivisibili;
- d) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo;
- e) dalle eventuali riserve costituite con versamenti a fondo perduto ed altri contributi dei soci, con avanzi di gestione, con tasse di ammissione e con altre somme a disposizione della cooperativa;
- f) dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Art.31 (Capitale sociale) 1. Il capitale sociale è variabile e, quindi, non è determinato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci operatori.

2. Il capitale sociale è formato da quote il cui valore nominale non può essere inferiore ai limiti di legge. Inoltre, ciascun socio non può possedere una quota di partecipazione superiore ai limiti di legge.

3. L'ammissione di nuovi soci operatori, nelle forme previste dall'art. 2528 del Cod.Civ., non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Art.32 (Riserve indivisibili) 1. Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

2. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

Art.33 (Bilancio) 1. L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio annuale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione. Nella nota integrativa l'organo amministrativo ed i sindaci - ove nominati - documentano la condizione di prevalenza

della mutualità di cui all'art.2512 Cod.Civ. secondo le modalità ed i criteri indicati dall'art.2513 Cod.Civ.

3. Il bilancio deve essere redatto in conformità a quanto disposto dall'art.2478-bis Cod.Civ. ed è presentato ai soci per l'approvazione entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro un termine non superiore a centottanta giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art.2428 Cod.Civ. Nella medesima relazione ed in quella redatta ai sensi dell'art.2429 Cod.Civ. dai sindaci, ove nominati, vanno indicati specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art.34 (Destinazione degli utili di esercizio) 1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

a) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della Legge n. 59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 2545-quinquies comma 3 lettera b), del Cod.Civ.

2. La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea:

d) a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) a riserva facoltativa.

Art.35 (Ristorni) 1. In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci.

2. I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO IX

FINANZIAMENTI

Art.36 (Contributi dei soci) I soci possono effettuare spontaneamente, a favore della società, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite; le somme ver-

sate verranno imputate ad apposita riserva sociale. Si presu-

mono, salvo prova contraria, versamenti a fondo perduto (con esclusione quindi di ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, se non ne è indicata una diversa qualificazione all'atto del versamento.

Art.37 (Prestiti sociali) I soci possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso i soci.

TITOLO X REGOLAMENTI

Art.38 (Regolamenti) Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e la ripartizione dei ristori, l'organo amministrativo elabora appositi regolamenti che sono approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

TITOLO XI SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art.39 (Scioglimento e liquidazione) 1. La cooperativa si scioglie nei casi e nei modi previsti dalla legge.

2. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dall'art. 2484 comma 3 Cod.Civ.

3. L'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.";

c) di confermare ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. Cod.Civ. che l'indirizzo della sede della cooperativa è fissato in Manfredonia, alla Via Basso n. 30;

d) di autorizzare il Presidente a richiedere l'iscrizione della cooperativa nella sez. A dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della Legge Regionale n. 21/93 istituito quale norma attuativa della Legge n. 381 del 8 novembre 1991, nella quale sono iscritte le cooperative che si propongono lo scopo di perseguire l'interesse ed il fine della solidarietà sociale e generale della comunità volto alla promozione umana ed all'integrazione sociale mediante la gestione di servizi educativi e formativi.".

Il Presidente apre la discussione e, poichè nessuno degli intervenuti chiede la parola, mette ai voti per alzata di mano il sovrariportato testo di deliberazione.

La votazione dà il seguente risultato:

favorevoli: tutti;

astenuti: nessuno;

contrari: nessuno.